



Via Cisanello, 145, 56124 Pisa
Via S. Giovanni, N. 17/19, 57123 Livorno
mail: pisa@uilscuola.it; livorno@uilscuola.it
pec:livorno@pec.uilscuola.it
cell. 348 7271744 – 338 2925159

Graduatorie ATA, riconoscimento punteggio militare. Può la scuola assegnarlo in autotutela? Ecco cosa dice la giurisprudenza

Un ricorrente aveva presentato domanda per l'inserimento, ai sensi del D.M. 50/2021, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto della III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sia per il profilo professionale di assistente amministrativo sia per il profilo professionale di collaboratore scolastico. Tra i titoli valutabili ai fini della determinazione del punteggio in graduatoria, il ricorrente riferiva di aver prodotto il Foglio di congedo illimitato, attestante il servizio militare di leva prestato ma nelle graduatorie provvisorie al servizio militare prestato veniva attribuito un punteggio di 0,6 in luogo di quello ritenuto spettante (punti 6). Si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza N. 00333/2024

La questione

Il ricorrente ha quindi impugnato il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3.3.2021, pubblicato e l'allegata Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A., per ottenere il corretto punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2021/22 2022/23 2023/24, profilo professionale di "assistente amministrativo e collaboratore scolastico", con richiesta di accertamento del suo diritto all'inserimento nella corretta posizione di graduatoria e di condanna dell'Amministrazione a procedere alla formazione delle graduatorie di interesse con attribuzione del punteggio ritenuto spettante. L'amministrazione eccepeva che il D.M non veniva impugnato entro i termini di legge.

La scuola in autotutela non riconosce il punteggio pieno per servizio militare

La scuola ha ricevuto con raccomandata A/R, dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, il reclamo ove si affermava che il punteggio del servizio militare non risultava calcolato integralmente e di provvedere alla rettifica. Nella stessa giornata di

ricezione del reclamo, tale Amministrazione rispondeva all'aspirante, che "Il punteggio del servizio militare era stato correttamente attribuito in base alla tabella di valutazione titoli III Fascia PERSONALE ATA (punti 0.60) allegata al Decreto Ministeriale n. 50 del 3 Marzo 2021".

Però, osserva il TAR, il provvedimento di rigetto della richiesta di rettifica non risulta essere stato gravato e pertanto ha dichiarato la irricevibilità per tardiva impugnazione del D.M. 50/2021 e della allegata tabella oggetto di ricorso.

Dunque, la scuola, in autotutela non è certamente tenuta a riconoscere il punteggio pieno per il servizio militare prestato come richiesto dal ricorrente, poiché questa deve attenersi alle tabelle vigenti, fino a quando non verranno mutate dal ministero, se il ricorrente vuole ottenere il punteggio in questione come "pieno", non può che ricorrere alle vie giudiziarie ma nel rispetto dei termini previsti per le impugnazioni degli atti amministrativi, che di norma sono 60 giorni, per ricorrere al TAR, dalla pubblicazione dell'atto o notifica del provvedimento di esclusione, oppure 120 con ricorso al Presidente della Repubblica.

I SEGRETARI PROVINCIALI UIL SCUOLA RUA
PISA - LIVORNO